

Il/La sottoscritto/a
genitore dell'alunno/a
iscritto alla classe della scuola
non intende firmare la scheda di valutazione del/la suddetto/a alunno/a, adducendo le
seguenti motivazioni:

1. il documento di valutazione allegato alla circolare n. 84, emanata il 10 novembre 2005, non ha alcun fondamento normativo e giuridico in quanto non è mai stato emanato il relativo decreto ministeriale come previsto dal D.P.R. 275/99

D.P.R. 08.03.1999, n. 275: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15.03.1997, n. 59 (G.U. 10.08.1999, n. 186, S.O 152/L).

Art. 10 - Verifiche e modelli di certificazione

Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

2. la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica viene inserita in un unico documento unitamente agli altri curricoli nonostante sia una materia facoltativa e il D. Lgs. 297/94 reciti testualmente:

Art. 309 - Insegnamento della religione cattolica

Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

3. la presenza della valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, o la presenza della valutazione della materia alternativa, o l'assenza di valutazione, costituisce indicazione sulle convinzioni religiose dell'alunno e della famiglia, che costituiscono un dato "sensibile", che un soggetto pubblico deve assicurare di trattare separatamente:

D.L. 196 30/6/2003 [...]

Art. 4 - comma d)

"*dati sensibili*", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Art. 96 - *Trattamento di dati relativi a studenti*

Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza.

IN FEDE

.....